

Comune di Dorzano (Biella)

**Delibera del Consiglio comunale n. 16 in data 20/08/2009 "Approvazione modifiche al regolamento edilizio comunale".**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione Comunale di Dorzano, con lettera prot. n. 747 in data 30/3/2007, ha richiesto alla Regione Piemonte, un contributo ai sensi della L.R. n. 24/1996 per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica;

Con lettera prot. n. 18816/0819 del 06/5/2009, la Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, nell'ambito dell'istruttoria di cui alla sopra detta domanda, ha richiesto l'invio di copia del Regolamento Edilizio Comunale approvato ai sensi della L.R. n. 19/99;

Con nota prot. n. 1288 del 02/6/2009 il Regolamento Edilizio è stato inoltrato ai competenti uffici regionali ed è stato registrato al protocollo degli stessi con il n. 24649/0819;

Con lettera prot. n. 26170/0819 del 18/6/09, la Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia segnala che il testo del 3° comma dell'art. 16 del Regolamento Edilizio non risulta conforme a quello riportato nell'avviso di rettifica pubblicato a pag. 54 del BUR n. 39 in data 29/9/1999 ed evidenzia che la composizione della Commissione Edilizia Comunale non è ancora adeguata ai pronunciamenti giurisprudenziali ed alle comunicazioni delle Prefetture in merito all'esclusione di organi politici dalle Commissioni stesse;

Nell'errata corrige pubblicata nel sopra citato BUR n.39/1999, viene inoltre modificata la scheda 3 riportata alle pagine 75,76 e 77 del Regolamento Edilizio, perché priva delle caselline in corrispondenza delle colonne "si" e "no";

Con lettera prot. n. 31667/0800 del 23/7/09, gli stessi uffici regionali comunicano che:

- la L.R. 14/7/2009, n. 20 ha introdotto modifiche al testo dell'art. 4 della L.R. 08/7/1999, n. 19, rendendo facoltativa la nomina della Commissione Edilizia da parte dei Comuni, anche se la sua composizione è prevista nel regolamento edilizio vigente e consentendo di attribuire genericamente all'organo comunale competente il potere di nomina della stessa;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038 ha introdotto all'art. 16 del Regolamento Edilizio Tipo, la metodologia di misurazione lineare delle distanze delle costruzioni in luogo del sistema radiale, modificando così interamente il testo del 3° comma di detto articolo;

RITENUTO dover apportare al Regolamento Edilizio Comunale le sopra esposte modifiche al fine di renderlo conforme al Regolamento Edilizio Tipo, come approvato dalla D.C.R 29/7/2009, n. 548-9691 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgvo 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'ex art. 49 del precitato T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI PRENDERE atto della deliberazione del C.R. n.267-31038 del 8 luglio 2009 e dell'avviso di rettifica pubblicato a pag. 54 del BUR n. 39 in data 29/9/1999, sostituendo pertanto il testo del 3° comma dell'art.16 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera di C.C. n.47 del 20/12/1999, con il seguente:

**3. La distanza tra:**

*a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*

*b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*

*c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada;*

2. DI ADEGUARE la composizione della Commissione Edilizia Comunale ai pronunciamenti giurisprudenziali ed alle comunicazioni delle Prefetture in merito all'esclusione di organi politici dalle Commissioni stesse, modificando il 2° comma dell'art.2 del Regolamento Edilizio, che pertanto risulta così formulato:

**2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico o dal Responsabile del Procedimento che la presiede, e da quattro componenti, nominati dal competente organo comunale.**

3. DI MODIFICARE la scheda 3 riportata alle pagine 75,76 e 77 del Regolamento Edilizio, sostituendola con quella riportata nell'errata corrige pubblicata a pag. 54 del BUR n. 39 in data 29/9/1999 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante, perché priva delle caselline in corrispondenza delle colonne "si" e "no";

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del Territorio – C.so Bolzano 44, 10121 Torino.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità e l'urgenza

Con voti unanimi legalmente resi e verificati

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile